

IVA

Le vendite online del vino: problematiche fiscali e soluzioni giurisprudenziali

di **Luigi Ferrajoli**

Seminario di specializzazione

E-COMMERCE: TUTTE LE NOVITÀ A PARTIRE DAL 1 LUGLIO 2021

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Il **regime fiscale delle vendite a distanza**, già caratterizzato da una normativa piuttosto scarna e frastagliata, soffre di talune eccezioni, tra cui le **vendite online di beni soggetti ad accisa**, spediti o trasportati dal cedente.

De iure condito, per tali tipologie di transazioni il **luogo impositivo** non dipende dalla condizione relativa all'ammontare delle vendite effettuate nello Stato Membro di destinazione, ma soltanto dal **soggetto che organizza il trasporto o la spedizione dei beni**.

Se quest'ultimo è curato dal cedente, **l'Iva è dovuta nel Paese di destinazione**, mentre se la spedizione è curata dal cessionario non residente, l'operazione resta soggetta ad Iva in Italia.

Sul punto non appare superfluo sottolineare come la **risalente normativa unionale** non sia stata, nonostante il settore di riferimento sembri quasi imporlo, **accompagnata da efficaci e chiari documenti di prassi**; si consideri, ad esempio, che l'operatore chiamato ad affrontare qualsivoglia problematica interpretativa sul tema risulta costretto addirittura a far riferimento alla [risoluzione AdE 39/E/2005](#), con la quale, *illo tempore* e con riferimento ad un contesto di mercato evidentemente oggetto di profonde e copernicane modifiche, l'Agenzia delle Entrate aveva avuto modo di precisare che nell'ambito delle **"vendite a distanza caratterizzate non solo dalla circostanza che l'acquisto è perfezionato da un soggetto privato ma soprattutto dal fatto che il trasporto della merce venduta è effettuato direttamente a cura del fornitore o per suo conto (...)** la cessione è da intendersi **non imponibile** anche se avviene nello stesso punto di vendita del soggetto fornitore".

Al riguardo non servono a fare chiarezza le disposizioni contenute nell'[articolo 41, comma 2, lettera c\), D.L. 331/1993](#), poiché non completamente aderenti alle nuove disposizioni introdotte dalla **Direttiva UE 2017/2455**, la quale, a decorrere dal **1° gennaio di quest'anno**, ha

introdotto un **sistema di responsabilità solidale a carico del marketplace** per il mancato pagamento dell'imposta sul valore aggiunto.

Introducendo tale norma, il Legislatore unionale considera la **piattaforma digitale come soggetto passivo di imposta**, introducendo un concetto in parte confliggente con i criteri di esigibilità territoriale in tema di Iva.

In altri termini, mentre l'ordinamento interno sembra orientato, in tema di **vendite a distanza di prodotti soggetti ad accisa**, a stabilire **la rilevanza territoriale dell'operazione ai fini Iva** in ragione delle **modalità di trasporto**, la novella comunitaria introduce un criterio, sicuramente più aderente alle pratiche modalità di sviluppo del commercio elettronico, che appare di contro ancorato ai **requisiti soggettivi** di coloro che animano l'operazione, e tra questi introduce a pieno titolo i **marketplaces**.

La **dicotomia** è ancora più evidente se si considera il **commercio online del vino**, da sempre fiscalmente trattato in ragione della presenza o meno presso il luogo di destinazione di un **magazzino di stoccaggio e consegna del cedente**, è ora rimasto **orfano** di tale certo, per quanto **vetusto, criterio oggettivo**.

Residuano non poche perplessità circa il **corretto inquadramento fiscale**, ad esempio, di una **vendita online effettuata dal cedente attraverso l'invio dal proprio magazzino del prodotto**; detta evenienza – che si ricorda determina, in ambito Ue, l'obbligatorietà dell'apertura di una posizione Iva (cd. **"identificazione diretta"**), da parte dell'impresa italiana, nel Paese di invio della merce (ad eccezione della Francia, nel caso di beni che vengono ceduti entro 3 mesi dal loro arrivo in Francia) – a stretto rigore imporrebbe al **marketplace**, che ha tra le proprie linee di *business* la **vendita del vino, l'apertura di una partita Iva per ogni Paese di destinazione**.

Tale obbligo, peraltro, appare assolutamente funzionale a garantire il **regime di solidarietà** introdotto dalla novella comunitaria, poiché in diversa ipotesi non si comprende come la discendente responsabilità potrebbe essere fatta valere dal **Paese di destinazione inciso dalla frode Iva eventualmente accertata dalle Autorità** di controllo nazionali.

Sul punto non offre valide chiavi interpretative il testo del **D.L. 135/2018**, con il quale il Legislatore interno ha **frettolosamente e solo parzialmente recepito le novità introdotte dalla Direttiva UE n. 2017/2455**, che ha – in definitiva – incomprensibilmente privilegiato la **disciplina inerente a settori industriali molto meno importanti** rispetto al fiorente *business vitivinicolo* di matrice italiana.